

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli²

Conclusa all'Aia il 24 ottobre 1956

Approvata dall'Assemblea federale il 10 ottobre 1964³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 novembre 1964

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1965

(Stato 23 aprile 2002)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

nel desiderio di stabilire delle disposizioni comuni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli;

hanno risolto di concludere a tale scopo una Convenzione e concordato le disposizioni seguenti,

Art. 1

La legge della dimora abituale del figlio determina se, in quale misura e a chi il figlio può richiedere gli alimenti.

Se il figlio cambia la dimora abituale, la legge della nuova dimora abituale è applicabile da quel momento.

Tale legge determina parimente chi ha facoltà di promuovere l'azione alimentare e i termini entro i quali può proporla.

Per «figlio» secondo la presente Convenzione, s'intende ogni figlio legittimo, non legittimo e adottivo, celibe e d'età inferiore a 21 anni compiuti.

Art. 2

In derogazione alle disposizioni dell'articolo 1, ogni Stato contraente può dichiarare applicabile la sua legge, qualora:

- a. la domanda sia proposta davanti a un'autorità di tale Stato;
- b. la persona a cui sono richiesti gli alimenti, e il figlio abbiano la cittadinanza di tale Stato;
- c. la persona a cui sono richiesti gli alimenti dimori abitualmente in tale Stato.

RU **1964** 1319; FF **1964** I 425

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. del 2 ott. 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS **0.211.213.01** art. 18). Vedi l'elenco degli Stati partecipanti pubblicato qui di seguito.

³ Art. 1 cpv. I del DF del 1° ott. 1964 (RU **1964** 1317).

Art. 3

Contrariamente alle disposizioni che precedono, è applicata la legge designata dalle regole nazionali di conflitto dell'autorità adita, qualora la legge della dimora abituale del figlio gli neghi il diritto agli alimenti.

Art. 4

La legge dichiarata applicabile dalla Convenzione può essere esclusa soltanto qualora l'applicazione sia palesemente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato da cui dipende l'autorità adita.

Art. 5

La presente Convenzione non è applicabile ai rapporti di natura alimentare tra collaterali.

Essa disciplina solamente i conflitti di leggi in materia d'obbligazioni alimentari. Le decisioni pronunciate in applicazione della stessa non potranno pregiudicare le questioni circa la filiazione né i rapporti di famiglia tra debitore e creditore.

Art. 6

La Convenzione è applicabile solamente ai casi in cui la legge designata dall'articolo 1 è quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 7

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati all'Ottava Sessione della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Di ciascun deposito degli strumenti di ratificazione sarà compilato un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà trasmessa per via diplomatica a ogni Stato firmatario.

Art. 8

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quarto strumento di ratificazione, previsto dall'articolo 7, capoverso 2.

Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 9

La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani degli Stati contraenti.

Lo Stato contraente che desidera sia messa in vigore in tutti o in taluni altri territori di cui assicura le relazioni internazionali, deve notificare a tale scopo la sua intenzione, mediante un atto da depositarsi al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato contraente.⁴

La Convenzione entrerà in vigore nei rapporti tra gli Stati, che non abbiano mosso obiezione nel termine di sei mesi da tale comunicazione, e il territorio o i territori le cui relazioni diplomatiche sono assicurate dallo Stato considerato, per il quale o i quali sarà stata fatta la notificazione.

Art. 10

Ogni Stato non rappresentato all'Ottava Sessione della Conferenza è ammesso ad aderire alla presente Convenzione, salvo che uno o parecchi Stati i quali l'abbiano ratificata, non muovano opposizione nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'adesione, fatta dal Governo olandese. L'adesione avverrà nella maniera indicata nell'articolo 7, capoverso 2.

È inteso che le adesioni potranno essere fatte soltanto dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 8, capoverso I.

Art. 11

Ogni Stato contraente, firmando o ratificando la presente Convenzione, può riservarsi di non applicarla ai figli adottivi.

Art. 12

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno indicato nell'articolo 8, capoverso I.

Questo termine decorrerà da tale giorno anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che la comunicherà a tutti gli altri Stati contraenti.

La disdetta può essere ristretta ai territori o a taluni territori indicati nella notificazione di cui all'articolo 9, capoverso 2.

⁴ Con nota del 1° giu. 1966 la Francia ha deciso di estendere a tutto il territorio della Repubblica francese l'ambito d'applicazione territoriale della presente Conv. (RU 1967 804).

La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 24 ottobre 1956, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato all'Ottava Sessione della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato e agli Stati che avranno aderito successivamente.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° ottobre 1990

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	24 giugno	1959	1° gennaio	1962
Belgio*	26 agosto	1970	24 ottobre	1970
Cina*				
Macao	30 settembre	1999	20 dicembre	1999
Francia	2 maggio	1963	1° luglio	1963
Comore	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Guadalupa	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Guayana francese	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Isole Wallis e Futuna	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Martinica	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Nuova Caledonia	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Polinesia francese	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
St. Pierre e Miquelon	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Territori Australi e Antartici				
Francesi	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Territori della Costa francese dei Somali (anche territori france- si degli Afari e degli Issa o Gibuti)	1° giugno	1966 A	1° dicembre	1966
Germania*	2 novembre	1961	1° gennaio	1962
Giappone	22 luglio	1977	19 settembre	1977
Italia*	22 febbraio	1961	1° gennaio	1962
Liechtenstein*	21 dicembre	1972 A	18 febbraio	1973
Lussemburgo*	27 agosto	1958	1° gennaio	1962
Paesi Bassi*	15 ottobre	1962	14 dicembre	1962
Aruba	13 luglio	1986**	13 gennaio	1987
Portogallo*	6 dicembre	1968	3 febbraio	1969
Spagna	27 marzo	1974	25 maggio	1974
Svizzera*	18 novembre	1964	17 gennaio	1965
Turchia*	28 febbraio	1972	27 aprile	1972

* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

** Data della notificazione del Governo olandese agli Stati partecipanti concernente l'applicazione della convenzione ad Aruba.

Riserve e dichiarazioni

Belgio

La legge belga, nell'attuazione dell'articolo 2 della convenzione, è dichiarata applicabile anche se il figlio risiede abitualmente all'estero, purché della richiesta d'alimenti sia adito un tribunale belga, il figlio e la persona richiesta siano cittadini belgi e detta ultima persona abbia residenza abituale in Belgio.

Cina

Fino al 19 dicembre 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 30 settembre 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dicembre 1999.

Germania

La convenzione s'applica parimenti a Berlino (Ovest).

Per le domande d'alimenti per figli di nazionalità germanica, si applica il diritto germanico sempre che siano adempiute le condizioni dell'articolo 2 della Convenzione.

Italia

Per quanto concerne la convenzione del 24 ottobre 1956, il Governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell'articolo 2, dichiara di considerare applicabile la legge italiana, nei casi previsti alle lettere a, b e c dell'articolo 2 suddetto.

Liechtenstein

La legge liechtensteinese sarà applicabile allorquando la richiesta d'alimenti è presentata a un'autorità del Liechtenstein, il figlio e la persona richiesta siano cittadini liechtensteinesi e detta ultima persona abbia residenza abituale nel Liechtenstein.

Lussemburgo

Giusta l'articolo 2 della convenzione, la legge lussemburghese è dichiarata applicabile anche se il figlio risiede abitualmente all'estero, allorquando la richiesta d'alimenti è presentata a un tribunale del Lussemburgo, il figlio e la persona richiesta sono cittadini lussemburghesi, e detta ultima persona abbia residenza abituale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

Svizzera⁵

La legge svizzera è applicabile qualora la domanda di alimenti sia presentata a un'autorità svizzera, la persona a cui sono richiesti gli alimenti e il figlio siano cittadini svizzeri e la persona suddetta dimori abitualmente in Svizzera.

⁵ Art. 1 cpv. 1 del DF del 1° ott. 1964 (RU 1964 1317).

Turchia

Giusta l'articolo 2 della convenzione, la legge turca è applicabile anche se il figlio risiede abitualmente all'estero purché della richiesta d'alimenti sia adito un tribunale turco, il figlio e la persona richiesta siano cittadini turchi e detta ultima persona abbia residenza abituale in Turchia.

